



**ISTITUTO COMPRENSIVO " Villa Lina -Ritiro "**  
**Scuola ad indirizzo musicale**  
**Scuola dell'Infanzia – Primaria – Sec. Di I grado**  
**Via Sila, 29 98121 - Tel. -090.7726190 – 090.7384514**  
**Cod. Mecc. MEIC871006 - C.F. 97093380836 – [meic871006@pec.istruzione.it](mailto:meic871006@pec.istruzione.it)**  
**[www.icvillalinaritiro.edu.it](http://www.icvillalinaritiro.edu.it)**

XVI ISTITUTO COMPRENSIVO - "VILLA LINA - RITIRO"-MESSINA  
Prot. 0005869 del 25/08/2021  
08 (Uscita)

Al personale docente di  
ogni Ordine e Grado dell'Istituto  
Comprensivo "I. C. Villa Lina Ritiro"  
Alla DSGA  
Al personale ATA  
Al Sito Internet dell'Istituto

**OGGETTO:** Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34). DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 avente per oggetto "**Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti**". (21G00125) ([GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021](#))

Si comunicano alle SS.LL. le prescrizioni contenute nel Decreto Legge del 06/08/2021, N. 111, avente per oggetto "**Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti**". (21G00125) ([GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021](#)).

Di seguito le principali misure riguardanti la Scuola:

1. Nell'anno scolastico 2021-2022, l'attività scolastica e didattica della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo e secondo grado sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole Istituzioni Scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e dei Sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.
2. E' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all'obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti.
3. E' vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
4. A partire dal 1° settembre 2021, e sino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico **è tenuto a possedere e a esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass)**, come disposto

dall'art. 9 comma 2 del Decreto Legge 52/2021 del 22/04/2021. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono riconosciuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

In particolare, a seguito dell'introduzione del Green Pass, (*legge 17 giugno 2021 n. 87*), il personale docente ed ATA in servizio nell'Istituto Comprensivo "Villa Lina Ritiro" potrà svolgere la consueta attività professionale solo se in possesso dei seguenti requisiti:

1. Certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata **dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose** (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
2. La guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
3. Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute N. 35309 del 04/08/2021, che per completezza di informazione si allega collegamento alla [Circolare](#) del Ministero della Salute del 04/08/2021.

Secondo quanto disposto dalla citata Circolare del Ministero della Salute del 04/08/2021, le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni; la durata di validità, sulla base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l'emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale.

Temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, sul territorio nazionale sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Nel frattempo le regioni provvederanno a rivalutare le predette certificazioni alla luce dei criteri e contenuti indicati nella presente circolare.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 (di seguito "**certificazione**") viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

**Modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.** Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.

Le certificazioni dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: *“Soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2”*. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura *“certificazione valida fino al .....”* (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali

già poste al rilascio di certificati vaccinali e di idoneità alla vaccinazione.

Per maggiore contezza si allega alla presente nota il Decreto Legge 111/2021. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 saranno effettuate con le modalità indicate dal D.P.C.M. 17 giugno 2021 *“Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52”*, recante *«Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»* Con successiva Circolare del Ministro dell’Istruzione potranno essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Per quanto non specificato nella presente circolare, si rimanda alla normativa di riferimento.

**All’atto dell’assunzione in servizio 1° settembre 2021, i docenti sono tenuti all’esibizione della certificazione verde** “ ... il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. Il termine “assenza ingiustificata” ha fatto nascere preoccupazioni circa il rapporto tra la “sanzione” del comma 2 e le previsioni generali (legislative e contrattuali) in ordine all’assenza ingiustificata (in specie l’articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l’articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001). La questione va inquadrata nei termini della specialità della norma introdotta dal decreto-legge 111/2021. Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad applicarsi, ove ricorra. Crea però una ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” - per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” - che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. Si tratta dunque di due tipi di “assenza ingiustificata”, differenti fra loro in cause ed effetti, nonostante l’uso del medesimo sintagma. 7) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: i quattro giorni Il già citato comma 2 stabilisce che, “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. La norma non interviene su importanti aspetti organizzativi correlati: quali conseguenze per le assenze entro il quarto giorno? A partire da quale momento è sostituibile l’assente ingiustificato? Quale durata per il contratto di supplenza? **Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.** Per non avere compresenti a scuola sia il supplente

che il sostituto che, nei termini, si è procurato la certificazione verde, pare più equilibrato suggerire che la decorrenza del contratto di supplenza abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell'assente ingiustificato. Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituto, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde".

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof.ssa D'Amico Maria Concetta**  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c.2 D Lgs. 39/9